

Rassegna stampa del

8 Ottobre 2012



EDILIZIA, SETTORE FERMO
UN DIALOGO TRA SORDI
Saro Si Stefano

16
la verità

L'ANCE BOCCIA I POLITICI "NON HANNO INTERESSE"

I COSTRUTTORI EDILI RAGUSANI CHIEDONO L'ESECUZIONE DEL "PIANO CITTÀ" DECISO COL GOVERNO NAZIONALE MA TROVANO UN MURO NEGLI ENTI LOCALI. E ORA SI RIVOLGONO A MALTA

Siamo all'anticamera della rivoluzione - sbotta Giuseppe Grassia, presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili di Ragusa. - Come dimostrano tutti i dati, l'intero comparto è in una crisi profonda oramai da anni e nessuno fa nulla, anzi l'inettitudine di questa classe politica non fa che aggravare la situazione».

L'Ance nazionale è riuscita a siglare con il governo centrale e con l'Associazione dei comuni l'accordo sul "Piano città", un importante strumento per la riqualificazione dei centri storici.

La maggioranza dei centri urbani italiani necessitano di una profonda opera di ristrutturazione, che avrebbe come effetto naturale quel famoso ripopolamento di cui tutti parlano. Riqualificare i centri storici significherebbe adeguare tutti gli edifici alle normative antisismiche e a quelle relative al risparmio energetico, che diverranno obbligatorie dal 2013.

L'adozione del Piano città non solo risolverebbe i problemi del comparto edile, ma valorizzerebbe il patrimonio architettonico delle nostre città.

«Ma inespugnabilmente sono pochissime le amministrazioni che hanno aderito. Non è neppure un problema di soldi - dichiara Grassia - in quanto basterebbe intercettare i tanti finanziamenti dell'Unione europea, ma la nostra classe dirigente manca di lungimiranza. L'unica valvola di sfogo, da un punto di vista finanziario, sono i fondi europei. Solo per fare un esempio, una decina di giorni fa abbiamo organizzato un seminario rivolto agli enti locali (Provincia regionale, Comuni e Iacp) proprio su questi temi, ma dei 14 enti invitati sono venuti solo in cinque. Il seminario era tenuto da quattro funzionari dell'Ance di cui uno vive e lavora a Bruxelles. Ora questo disinteresse ci dimostra quale sia la sensibilità dei

nostri amministratori nei confronti di queste tematiche».

In merito ai fondi che potrebbero essere utilizzati per finanziare opere pubbliche e dare ossigeno alle imprese edili ricordiamo i fondi europei Jessica e Jeremie, ma anche i fondi ex Inscem potrebbero essere utilizzati per tutte quelle opere di cui il nostro territorio necessita, come la bretella tra l'aeroporto di Comiso e la Ragusa-Catania o l'adeguamento del porto di Pozzallo.

«Per il secondo quinquennio siamo entrati nel meccanismo di cofinanziamento europeo per le regioni appartenenti all'Obiettivo 1 relativo al periodo 2013-2020 - prosegue Grassia - ma ho l'impressione che sarà l'ennesimo treno che riusciremo a perdere. Non dimentichiamoci che ancora abbiamo a disposizione 5 miliardi di euro che dovremmo investire entro il 2013, somma che rischiamo di perdere, visto il limbo istituzionale in cui siamo costretti».

Se l'incapacità dei nostri politici e una burocrazia asfissiante sono additate da Grassia come fattori che pesano sulle spalle degli imprenditori, il patto di stabilità, che l'Italia ha firmato con l'Europa, è la vera spada di Damocle sul futuro di centinaia di lavoratori. «Qualora si riuscisse ad avere qualche commessa interviene questo patto - sentenza Grassia - a spezzarci le gambe. Un esempio? Il Comune di Chiaramonte ha più di un milione di euro bloccati in banca. Sono soldi suoi, ma non li può utilizzare. Questo significa che non può pagare nessuno. Questo patto scellerato non fa altro che aumentare la carenza di liquidità, la disoccupazione e quindi i fallimenti». Il non essere pagati causa più di quello che si possa immaginare. Non incassare il dovuto significa non pagare i fornitori, gli stipendi e cosa più importante non riuscire a

versare le quote dell'Inps, dell'Inail e della Cassa edile. Ed è proprio l'inadempienza con questi tre istituti a creare le problematiche più grosse, che generano un pericolosissimo circolo vizioso. L'inadempienza blocca il rilascio del Dure (Documento unico di regolarità contribu-

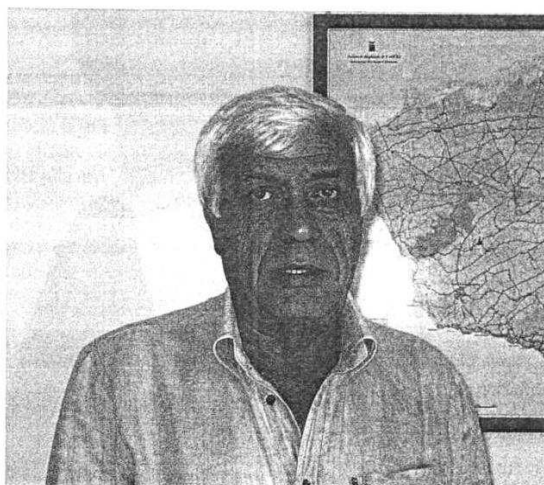
tiva) che è indispensabile per poter partecipare ai bandi pubblici.

«Siamo in attesa di un segnale forte e concreto da parte del mondo politico, che deve scegliere un percorso da seguire chiaro e condiviso, non si può più navigare a vista. Da parte nostra stiamo fa-

cendo il possibile per cercare soluzioni a breve e a lungo termine.

«Mi riferisco - conclude il presidente dell'Ance di Ragusa - primariamente agli accordi che, insieme alla Camera di commercio, stiamo provando a stabilire con Malta. Quell'isola potrebbe rappresentare per l'economia ragusana un volano eccezionale ed è su questo che stiamo puntando, visto che abbiamo riscontrato un loro grosso interesse.

«Non parlo solo del campo edilizio, ma mi riferisco a tutti i prodotti dell'economia ragusana. L'acqua minerale o i latticini l'isola di Malta li acquista dalla Francia e questo mi sembra una bestialità se penso al nostro comparto zootecnico o al fatto che a Modica c'è una sorgente di acqua minerale. Infine non dobbiamo ignorare la posizione geografica di Malta che è un vero e proprio ponte verso l'Africa e il Medioriente».



GARE D'APPALTO ESPLETATE PER OPERE PUBBLICHE							
STAZIONE APPALTANTE	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	2012 Gare da fare	2012 Gare fatte
PROVINCIA RAGUSA	11.671.134	2.530.442	23.900.707	2.857.727	8.450.112	0	0
ACATE	0	1.412.761	0	0	0	0	0
CHIARAMONTE	723.537	415.176	0	0	0	0	0
COMISO	1.805.353	380.000	1.255.254	0	0	0	0
GIARRATANA	1.530.774	336.112	0	344.689	847.949	0	0
ISPICA	2.305.041	1.274.411	1.741.393	536.926	0	0	936.756
MODICA	9.186.287	2.705.419	6.790.128	145.000	0	0	18.892.680
MONTEROSSO	0	0	0	280.000	3.041.399	0	349.109
POZZALLO	1.938.457	1.430.762	8.741.164	0	840.863	0	0
RAGUSA	22.581.992	11.157.698	6.519.326	2.778.116	6.812.588	0	7.224.516
S. CROCE CAMERINA	0	0	0	1.274.787	268.850	864.232	0
SCICLI	11.448.344	1.914.293	0	535.182	3.450.191	0	0
VITTORIA	1.786.696	1.452.388	12.768.855	1.336.882	1.761.208	0	0
ASP RAGUSA	2.978.283	548.546	0	434.408	707.208	0	600.000
ASS. REG. FORESTE	0	0	0	351.300	0	0	0
A.N.A.S.	0	0	0	0	0	0	0
A.S.T. S.P.A.	0	0	0	372.819	0	0	0
CONSORZIO ASI	3.729.667	0	7.709.134	0	1.097.086	1.756.878	1.225.974
CONS. BONIF. N° 8	0	0	0	0	1.079.352	0	1.546.905
CONS. UNIV. IBLEO	0	0	0	0	334.647	0	0
PROTEZIONE CIVILE	5.126.772	0	6.516.528	0	3.400.037	0	3.931.555
GENIO CIVILE RG	0	0	0	0	0	0	0
I.A.C.P. RAGUSA	1.565.112	1.350.300	0	1.441.916	334.298	0	3.204.995
SOVR. BB.CC.AA.	667.639	2.114.678	0	993.002	0	0	0
MIN. INFRASTR.	0	0	0	0	960.707	0	0
PARZIALI						2.621.108	39.767.222
TOTALI	79.043.058	29.022.986	75.942.489	13.682.754	33.386.495	42.094.830	

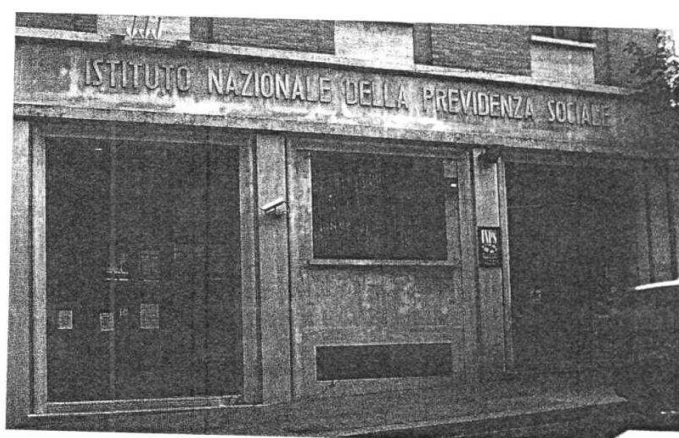
17
la verità

VIAGGIO NEL DISAGIO IBILEO

LA CRISI ECONOMICA E GLI EFFETTI

ESPERIENZE, TESTIMONIANZE, PROGETTI, RIMEDI E DISPERAZIONI: COME I RAGUSANI E LE AZIENDE IBLEE ATTRAVERSANO QUESTA LUNGA STAGIONE DI GRAVI DIFFICOLTÀ

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONTRIBUTI CANCELLATI? INDIETRO IL SUSSIDIO



Durante una crisi economica può succedere di tutto. C'è chi perde il lavoro, chi viene sfruttato e chi si ingegna per aggirare la legge. La storia che stiamo per raccontare non c'entra nulla con questi casi, ma ha dell'incredibile. In questa strana vicenda la vittima, anzi le vittime sono dei braccianti agricoli, mentre il "truffatore" è l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, l'Inps.

Racconta il diretto interessato, che per ovvi motivi non vuole che si faccia il suo nome: «Un giorno ho ricevuto una raccomandata da parte dell'Inps che mi comunicava la mia cancellazione dall'elenco dei lavoratori per l'anno 2002». L'oggetto della raccomandata è chiaro: Provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro ai fini della tutela previdenziale. Ovvero l'Inps ha cancellato a questo come ad altri lavoratori un intero rapporto lavorativo. Successivamente a questa raccomandata ne perviene un'altra, diretta conseguenza della prima, che cancella, per il periodo di riferimento, la domanda di disoccupazione, chiedendo indietro il relativo sussidio, che in questo caso ammonta a poco più di 9.000 euro.

Il lavoratore ha la possibilità, se si sente vittima di un torto, di ricorrere, entro 90 giorni, alla Commissione provinciale dell'Inps, che prende in esame il caso e prova a dirimerlo, scongiurando così un contenzioso civile. Allo scadere dei novanta giorni si ha tempo un anno per ricorrere in giudizio. La Commissione provinciale può essere contattata tramite gli enti di patronato abilitati o addirittura via mail. L'informattizzazione dell'amministrazione pubblica ha fatto passi da gigante.

«Il problema - afferma l'avvocato Federico Brullo, che sta seguendo il caso - sono i tempi. Infatti sono rari i casi in cui la Commissione risponda nei termini previsti dalla legge, senza dire che non tutti i lavoratori sono a conoscenza di queste tempistiche».

Le stranezze di questo caso sono innumerevoli. Innanzitutto le due raccomandate si riferiscono ad un rapporto di lavoro avvenuto più di dieci anni fa e non è impossibile che la ditta non esista più. Ma la cosa ancor più grave è che la documentazione che attesta l'avvenuto rapporto di lavoro è facilmente reperibile, tramite l'Agenzia per l'impiego, l'Agenzia delle entrate, la stessa ditta e in questo specifico caso tramite lo stesso operaio, che è riuscito a fornire al suo legale tutta la documentazione che attesta l'avvenuta prestazione, buste paghe, libretto di lavoro e cud compresi. Oggi, persi i contributi, deve affrontare un lungo e dispendioso processo e restituire il sussidio.

L'ANDAMENTO DELL'IMPRESA EDILE IN PROVINCIA

Periodo	Imprese attive	Operai attivi	Ore lavorate	massa salari	Salari lavori pubblici	Salari lavori privati	Cantieri attivi
2010	1.823	5.881	4.604.432	42.180.141	16.165.377	26.014.764	3.081
2011	1.728	5.004	3.716.333	34.951.184	12.256.720	22.694.464	1.728
variazione	- 5,21%	- 14,91%	- 19,29%	- 17,14%	- 24,18%	- 12,76%	- 43%
Raffronto tra gli ultimi due anni							
genn-apr 2011	1.576	3.851	1.308.643	12.404.488	4.389.661	8.014.827	1711
genn-apr 2012	1.553	3.119	1.092.258	10.464.612	3.404.574	7.060.038	977
variazione	- 1,46%	- 19,01%	- 16,54%	- 15,64%	- 22,44%	- 11,91%	- 42,90%

Il caso dell'edilizia

In cantiere la sicurezza conta ancora 60 documenti

Valeria Uva

Nonostante l'intenzione di semplificare la redazione dei piani di sicurezza per il cantiere, contenuta nel disegno di legge a cui sta lavorando il Governo, nell'edilizia resta ancora una montagna di adempimenti, che a volte non si traducono in una tutela effettiva dei lavoratori, ma solo in una complicazione burocratica. Li ha contati uno per uno il Ctp (Comitato territoriale paritetico) di Roma e provincia, l'ente bilaterale (costruttori-sindacato) che ha come missione proprio la salvaguardia delle condizioni di salute e di lavoro nei cantieri. Ebbene dal vademecum realizzato dal Ctp per le imprese, emergono 60 fra certificati, libretti di istruzioni, ricevute e piani da tenere pronti per le verifiche.

Ma basta moltiplicare a dismisura il numero degli adempimenti per raggiungere l'obiettivo zero-infortuni in edilizia? A scorrere il lungo elenco del Ctp, viene più di un dubbio. Già, perché accanto ai capisaldi dell'anti-infortunistica che per l'edilizia si traducono in due sigle (Psc e Pos, ovvero piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza, proprio quelli sui cui interverrà il Ddl semplificazione) c'è anche la più oscura necessità di avere sempre a portata di mano

«una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato». Come se di fronte a un incidente o a una caduta dall'alto il Ccnl facesse davvero la differenza. E che dire dell'obbligo di custodire con cura «la ricevuta della consegna del tesserino di riconoscimento»?

Anche il committente, di solito un privato cittadino che affida i lavori a un'impresa, non sta molto meglio: deve verificare, tra l'altro, «l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie» e persino dei lavoratori autonomi (traduzione: l'idraulico e

ADEMPIMENTI FORMALI

Ricevute, piani e certificati da conservare sul posto non sempre si traducono in una tutela reale per i lavoratori

l'elettricista), controllando, per esempio, che non abbiano multe e sanzioni per lavoro nero. E meno male che per i cantieri minori (quelli senza rischi particolari e di breve durata) basta un'autocertificazione. Sempre il privato dovrebbe, in teoria, controllare che l'impresa affidataria "giri" ai subappaltatori gli oneri della sicurezza senza trattenere nulla.

«Questa è una sicurezza di

carta, che resta sulla carta» sostiene Paolo Buzzetti, presidente dell'Ance. I costruttori conducono da tempo una battaglia per migliorare le condizioni di tutela del lavoro edile. «Va bene prevedere un rafforzamento delle cautele in questo settore – continua Buzzetti – e quindi è normale che in edilizia gli adempimenti siano doppi, ma bisognerebbe concentrarsi su azioni concrete e non appesantire la burocrazia che certo non protegge dagli incidenti». E cita ad esempio la questione – sostanziale, non formale – della lingua: «Spesso gli stranieri non conoscono l'italiano, soprattutto i termini tecnici, e questo può causare gravi incidenti».

In tutto questo un dato positivo c'è: gli infortuni sono in calo. Nel 2010 (ultimo dato disponibile) gli incidenti indennizzati dall'Inail si sono fermati a 63.328, con un calo del 9,3% rispetto all'anno precedente. La flessione non è dovuta alla crisi: l'incidenza infatti non cambia se rapportata sempre ai mille lavoratori. Ma sono ancora in tanti a perdere la vita in cantiere: 195 nel 2010, pur in calo del 4,1 per cento. Per consolidare questa tendenza, sarebbe il caso allora di potenziare le misure davvero efficaci, distinguendole dalle altre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo tributi. Dalle costruzioni ai controlli in azienda

La lotta alla burocrazia scivola sulle incompiute

Francesca Barbieri

■ Parola d'ordine: semplificare. I tentativi del Governo Monti di tagliare i costi della burocrazia non mancano: dal decreto sulle semplificazioni alla legge sul Fisco semplice, senza trascurare misure specifiche contenute in altri provvedimenti di quest'anno, si arriva all'ultimo disegno di legge con alleggerimenti nel campo della sicurezza sul lavoro e in edilizia, a cui l'Esecutivo sta ancora lavorando.

Ma tanta buona volontà per facilitare la vita di cittadini e imprese nei rapporti con la Pubblica amministrazione non ha ancora portato i frutti sperati. Almeno nei casi in cui le norme di legge richiedono ulteriori regolamenti attuativi.

Come documentato da Rating24, il monitoraggio del Sole 24 Ore sullo stato di attuazione dei provvedimenti decisi dal Governo e approvati dal Parlamento (pubblicato domenica 30 settembre), al decreto semplificazione (Dl 5/2012, entrato in vigore il 10 febbraio scorso e convertito dalla legge 35/2012) manca all'appello il 96% dei provvedimenti attuativi e a quello sulle semplificazioni fiscali (Dl 16/2012, in vigore da 2 marzo e convertito dalla legge 44/2012) l'85 per cento. Restrungendo l'obiettivo su quest'ultimo intervento legislativo, sono state attuate le norme sull'uso del contante (deroghe per i soggetti extracomunitari) e l'invio telematico dei dati, che si affiancano ad altre immediatamente operative come spesometro e black list. Risultano, però, ancora in fase di attuazione la tassa di scopo agganciata all'Imu, la verifica su correttezza e validità delle partite Iva, i rimborsi Irap deducibili da Irpef o Ires per la parte relativa al costo del lavoro. Sul

fronte Irap, in particolare, manca un provvedimento dell'agenzia delle Entrate che stabilisca le modalità e i termini per beneficiare dello "sconto" negli esercizi precedenti al 2012.

Ma è sulla legge "principe" per le semplificazioni che latita la maggior parte delle misure attuative.

Sono ancora allo studio del ministero dell'Interno, ad esempio, le modalità di trasmissione dei dati (che avrebbero dovuto vedere la luce ad agosto) relativi ad atti anagrafici, di stato civile, sulle liste elettorali: tutte informazioni (si tratta di circa 7 milioni di comunicazioni l'anno) che dovranno viaggiare da un Comune all'altro via posta elettronica, tagliando i tempi per i cittadini e le spese postali per lo Stato. E per le imprese

mancano all'appello linee guida (i sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione sono scaduti ieri) e regolamenti per alleggerire i controlli, in base al principio di proporzionalità al rischio dell'attività, evitando la sovrapposizione di "ispettori" nella stessa azienda e programmando le verifiche. Entro fine anno poi si attendono i regolamenti che dovrebbero eliminare molti vincoli preventivi all'avvio di attività imprenditoriali.

Tra le misure attuate del Dl 5/2012, invece, il cambio di residenza veloce (operativo dal 9 maggio), senza necessità di andare allo sportello, e il regolamento sull'autorizzazione unica ambientale (che deve completare l'iter), che sostituisce una serie di documenti a carico delle Pmi, oltre ad alcune norme immediatamente operative che "liberalizzano" certe attività e introducono "agevolazioni" per i cittadini.

Ma il cantiere semplificazioni è aperto anche su misure più remote, in attesa di piena attuazione. Un esempio? Il decreto Sviluppo del 2011, che ha portato un'ondata di tagli alla burocrazia: in primis sono venute meno alcune comunicazioni per ottenere le detrazioni fiscali per i familiari a carico ed è stato cancellato l'obbligo di comunicare all'agenzia delle Entrate l'avvio dei lavori per richiedere il bonus ristrutturazioni. Altre misure, però, previste dal decreto in questione restano in stand-by: un caso su tutte è quello della scheda carburante, destinata all'archiviazione per le partite Iva che pagano il rifornimento con moneta elettronica, non ancora in vigore per mancanza di disposizioni attuative e chiarimenti ufficiali.

francesca.barbieri@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUANTO MANCA

85%

La semplificazione fiscale

È la percentuale di decreti e regolamenti ministeriali che mancano per l'attuazione del decreto legge 16/2012, sulle semplificazioni fiscali. Da attuare ancora la tassa di scopo agganciata all'Imu, i rimborsi Irap deducibili da Irpef o Ires per la parte relativa al costo del lavoro, la verifica su correttezza e validità delle partite Iva

96%

Semplifica-Italia

Al decreto semplificazioni (5/2012) manca il 96% dei regolamenti attuativi, dalle linee guida per le semplificazioni dei controlli sulle imprese, alle modalità per la trasmissione telematica dei dati dei cittadini da un Comune all'altro

Decreto sviluppo

LA SFIDA DIGITALE

La strategia

Il Governo punta a rafforzare i vincoli per vietare o disincentivare l'uso di contanti

L'aumento

Su libretti al portatore non si rischiano multe fino al 4

Doppia mossa sui pagamenti tracciabili

Sì all'obbligo per la Pa di accettare bancomat e carte - Sanzioni più pesanti sulle violazioni

PAGINA A CURA DI
Benedetto Santacroce

Con due mosse il Governo mette sotto scacco l'uso del contante e incentiva il ricorso a strumenti elettronici per monitorare il regolamento delle transazioni commerciali. I provvedimenti emanati nelle ultime settimane, infatti, intervengono in modo sempre più deciso per imporre la tracciabilità dei pagamenti, da una parte, razionalizzando e inasprendo il sistema sanzionatorio connesso all'uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore e, dall'altra, imponendo specifici obblighi a pubbliche amministrazioni, a gestori di servizi pubblici e, più in generale, a imprese e professionisti per consentire ai cittadini l'utilizzo di carte di debito, di credito e di altri strumenti elettronici di pagamento. Tutto questo al-

lo scopo chiaramente dichiarato di rafforzare i presidi di lotta all'evasione fiscale e di monitorare in modo tempestivo la formazione della spesa pubblica e privata.

Limiti e sanzioni

Il quadro normativo sull'utilizzo del contante, degli assegni bancari e postali e dei libretti al portatore si arricchisce di un ulteriore tassello che prevede per i cambiavalute una nuova soglia e rivede il sistema sanzionatorio collegato all'articolo 49 del Dlgs 231/2007 (si veda la tabella pubblicata sotto). In particolare, con il Dlgs 169 del 19 settembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta n. 230 del 2 ottobre 2012), che integra le regole imposte nel 2010 al credito al consumo, relativamente ai cambiavalute, prevede che la negoziazione a pronti di mezzi di paga-

mento in valuta abbia, in luogo del limite ordinario di mille euro previsto per il trasferimento in contanti tra privati, la soglia di 2.500 €.

Al contrario, per quanto riguarda le sanzioni l'articolo 18 del decreto legislativo prevede una razionalizzazione del sistema e un innalzamento delle sanzioni pecuniarie per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con importo saldo pari o superiore ad euro mille la nuova soglia va da un minimo del 30 a un massimo del 40% (tale sanzione per i libretti al portatore si applica anche per la mancata estinzione al 31 marzo 2012 o per la mancata riduzione del saldo o nel caso di trasferimento dei libretti qualora sia stata omessa la comunicazione da parte del cedente alla banca o alle Poste italiane entro il termine di 30 giorni).

Ulteriore intervento ha riguardato la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria minima applicabile che viene determinato in 3 mila euro per tutte le violazioni relative a contante, assegni e libretti al portatore. Solo per i libretti al portatore se il saldo è inferiore a 3 mila euro la sanzione è pari al saldo.

Pagamenti elettronici

Sul versante dei pagamenti il Governo propone un'estensione del ricorso a strumenti tracciabili rendendo obbligatori per le pubbliche amministrazioni, per gli enti erogatori di servizi pubblici, per imprese e professionisti l'adozione di procedure che consentano all'utenza di regolare le singole transazioni, almeno con la carta di debito. Sotto questo profilo la prima misura messa in campo dal

Governo è prevista nel Dl 158/2012 ("Decreto Sanità") con cui si impone che il pagamento di prestazioni sanitarie di qualsiasi importo a enti o aziende del servizio sanitario debba essere fatto con mezzi di pagamento tracciabili. A questo si aggiunge che per le stesse prestazioni sanitarie erogate da studi professionali in rete il titolare dello studio deve acquisire la necessaria strumentazione (a esempio collegamento Pos) entro il 30 aprile 2013.

Sempre in materia di pagamenti tracciabili, altre novità vengono ora dal Decreto sviluppo con cui il governo impone alle pubbliche amministrazioni, alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, nonché ai gestori di servizi pubblici l'obbligo nei confronti dell'utenza di accettare i paga-



Tracciabilità

● La tracciabilità dei flussi finanziari nasce con l'obiettivo di contrastare la criminalità organizzata. In realtà, la tracciabilità dei pagamenti si dimostra strumento fondamentale anche nella lotta all'evasione. Per raggiungere questo obiettivo, il legislatore ha introdotto vincoli sempre più stringenti sull'uso del contante, rendendolo vietato oltre determinate soglie. La soglia attuale è di 999,99 euro. Da 1.000 euro in su i pagamenti devono essere eseguiti con strumenti tracciabili

menti ad essi spettanti anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In pratica, la nuova norma dispone che i predetti soggetti debbano consentire all'utenza di utilizzare per i pagamenti, oltre al bonifico bancario o postale, anche le carte di debito, di credito, le carte prepagate ovvero, anche se questa possibilità è condizionata all'emissione di un apposito decreto, telefoni cellulari o altri supporti elettronici mobili. Per quanto riguarda, infine, le imprese e i professionisti lo stesso decreto dispone che dal 1° gennaio 2014 tutti i soggetti che effettuano la vendita di prodotti o l'erogazione di servizi anche professionali, sono tenuti a accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (Bancomat).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Obbligo di Pec per 3 milioni di imprese

Entro la fine del prossimo anno le ditte individuali dovranno dotarsi di una mail certificata

PAGINA A CURA DI
Antonello Cherchi
Francesco Nariello

■ Oltre 3 milioni di aziende chiamate a dotarsi di posta elettronica certificata in poco più di un anno. È l'impatto delle nuove misure, previste dal decreto legge sviluppo bis, che estendono alle imprese individuali l'obbligo - già previsto per le società - di dotarsi di una casella Pec. L'accelerazione del Governo sull'agenda digitale, tuttavia, investe in pieno anche la giustizia, puntando su notificazioni via internet e procedure fallimentari informatizzate per snellire i procedimenti nei tribunali italiani. E sempre la Pec la fa da protagonista nella novità del domicilio digitale (si veda l'articolo a fianco).

Le imprese che, a oggi, hanno una casella di posta elettronica certificata sono 2.023.920, di cui 1.966.862 società. Sulle oltre 3,5 milioni di ditte individuali attive in Italia, invece, so-

lo 57.058 si sono finora dotate, volontariamente, di un indirizzo telematico. Le altre dovranno farlo entro il 31 dicembre 2013. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri giovedì scorso prevede, infatti, che - da quella data - tutte le aziende individuali che si iscriveranno al Registro delle imprese o all'Albo imprese artigiane debbano indicare la propria Pec. L'obiettivo dichiarato è tagliare i tempi burocratici e i costi di gestione per quelle parti del mondo produttivo e della Pa ancora legate alla carta.

Le aziende che già hanno la Pec, la usano soprattutto per "comunicare" con le Camere di commercio, ma - sempre più spesso - anche per confrontarsi con le amministrazioni più attive sul fronte digitalizzazione, come Inps, Inail e agenzie delle Entrate. Verrà istituito, inoltre, l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) di im-

prese e professionisti.

Altro capitolo è la giustizia telematica. Qui il Dl sviluppo bis prevede che, nei procedimenti civili, tutte le comunicazioni e le notificazioni a cura delle cancellerie - quando il destinatario è munito di un indirizzo Pec - vengano inviate via internet. Modifiche rilevanti anche per la legge fallimentare, con le comunicazioni relative alle fasi essenziali della procedura da effettuare per via telematica. In particolare saranno "digitalizzate", tra l'altro, la presentazione dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento, le comunicazioni ai creditori, le richieste di ammissione al passivo. Viene resa obbligatoria, inoltre, l'indicazione della casella Pec da parte di ciascun creditore che chiede di essere ammesso al passivo.

L'ultimo monitoraggio del ministero della Giustizia contava, la scorsa primavera, 52 uffici a livello nazionale dove era

LE NOVITÀ

La Pec per tutte le imprese

■ Anche per le aziende individuali - come adesso avviene per le società - ci sarà l'obbligo di indicare, entro fine 2013, un indirizzo Pec per completare l'iscrizione al Registro delle imprese

Notifiche giudiziarie online

■ Nei procedimenti civili tutte le notifiche della cancelleria verranno effettuate per via telematica. L'uso della Pec si estende alle comunicazioni nelle fasi essenziali della procedura fallimentare

Il domicilio digitale

■ Il cittadino può indicare come proprio domicilio un indirizzo Pec e le pubbliche amministrazioni devono utilizzare solo quello per le comunicazioni. La novità parte dal 1° gennaio 2013

possibile il deposito telematico di atti (210mila i fascicoli "virtuali" effettivamente depositati), con il 60% di decreti ingiuntivi emessi in formato digitale. Risultavano 150mila, invece, gli avvocati dotati di Pec (contro i 46mila del novembre 2011).

Per farsi un'idea del potenziale impatto di un'accelerata della "dematerializzazione" in ambito giustizia basta dare un'occhiata a uno degli uffici più avanti sul processo telematico, il tribunale di Torino. Dove, da inizio 2011 a settembre 2012 sono state più di 505mila le notifiche via Pec. «Siamo partiti da oltre un anno - afferma Luciano Panzani, presidente del tribunale torinese - e i risultati si vedono: invii sicuri, conferme di recapito immediate, meno errori, tempi più brevi. Se non avessimo puntato subito sull'informatizzazione, vista la carenza di personale e risorse, ora sarebbe il caos».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonti rinnovabili. Le possibilità aperte dalla detrazione maggiorata per le ristrutturazioni e le difficoltà applicative per i privati

Il fotovoltaico mette alla prova il 50%

Test di fattibilità e convenienza per lo sconto fiscale applicato agli impianti solari elettrici

Paolo Vignando

Con la stretta agli incentivi per il fotovoltaico, alcuni professionisti potrebbero esplorare la convenienza della detrazione del 50%, soprattutto per i piccoli impianti solari al servizio delle abitazioni. La prima domanda da porsi è "se" la detrazione prevista dall'articolo 16-bis del Tuir - maggiorata al 50% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2013 - sia applicabile anche al fotovoltaico. La lettera h) dell'articolo 16-bis, tra gli interventi agevolati, comprende quelli «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia». E precisa che queste opere possono essere realizzate anche senza opere edilizie, a patto che venga ac-

IL NODO APERTO

Il proprietario dovrà documentare il risparmio energetico legato alla produzione di energia pulita

quisita «idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia».

In assenza di chiarimenti ufficiali successivi alla stesura dell'articolo 16-bis, per ora bisogna fare riferimento agli orientamenti precedenti.

Contro la possibilità di applicare la detrazione agli impianti fotovoltaici, alcuni interpreti hanno richiamato la risoluzione 207/E del 20 maggio 2008, con cui l'Agenzia ha affermato che le spese sostenute per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, non possono assumere rilievo ai fini della applicazione della detrazione d'imposta del 55%, consentita in relazione agli interventi di risparmio energetico.

Un'estensione di questa lettura - è il ragionamento - potrebbe bloccare la possibilità di avere la detrazione del 36 per cento. Ma a ben vedere la stessa risoluzione 207, nel ricordare che il 36% non può cumularsi alle tariffe incentivanti, ammette la possibilità di applicarlo al foto-

voltaico, citando «gli impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (cioè il 36% ndr), anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione».

Già qualche anno prima, inoltre, l'Agenzia con la circolare 57 del 24 febbraio 1998 aveva chiarito che rientrano nell'ambito dell'agevolazione anche le opere previste dall'articolo 1 del Dm Industria del 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1992, n. 107, che alla lettera e) fa esplicito riferimento agli impianti fotovoltaici.

La possibilità di avere il 36-50%, quindi, sembra chiara. Il dubbio, se mai, potrebbe riguardare l'idonea documentazione che deve procurarsi chi realizza l'impianto per dimostrare il conseguimento di un risparmio energetico, in assenza del quale - stando alla lettera dell'articolo 16-bis - potrebbe scattare la decadenza dal beneficio. In attesa di chiarimenti, che si auspica arrivino comunque in tempi brevi, un attestato di certificazione energetica da cui risulti un'effettiva riduzione dei consumi appare come il documento adatto.

È bene ricordare, infine, il perimetro dei soggetti potenzialmente interessati. La detrazione del 50% si applica su una spesa massima di 96 mila per unità immobiliare e si applica alle spese sostenute da:

- i proprietari o nudi proprietari;
- i locatori o i comodatari;
- i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- i soci di cooperative divise ed indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali per gli immobili residenziali da essi posseduti, ossia quelli non rientranti tra i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima.

Possono, inoltre, beneficiare della detrazione i soggetti che producono redditi in forma associata, ossia società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e i soggetti ad essi equiparati, nonché delle imprese familiari (si veda l'articolo in basso). Anche per questi soggetti sono agevolabili i soli immobili a destinazione residenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto

L'IMPIANTO		IL CONTO ENERGIA				LA DETRAZIONE DEL 50%		
Impianto da 2,88 kWp su tetto, situato in Italia settentrionale, con una producibilità annua di 1.200 kWh/kWp anno. Costo impianto: 8.900 euro Iva compresa		Il titolare dell'impianto applica il quinto conto energia per i primi 20 anni, incassando gli incentivi per la produzione e l'autoconsumo di energia. Dal 21° anno passa allo scambio sul posto. A queste remunerazioni va aggiunto il risparmio in bolletta				In questa seconda ipotesi, il titolare dell'impianto beneficia della detrazione del 50% per i primi dieci anni di vita dell'impianto. Inoltre, ha lo scambio sul posto che consente di ricevere dal Gse una somma a titolo di "corrispettivo" dell'energia ceduta alla rete dall'impianto e che, nella tabella, incrementa il valore del risparmio in bolletta		
	Energia prodotta (kWh)	Risparmio in bolletta (euro)	Incentivo tariffa omnicomprensiva (euro)	Incentivo tariffa autoconsumo	Guadagno totale (risparmio + incentivi)	Risparmio in bolletta con lo scambio sul posto (euro)	Detrazione del 50%	Guadagno totale (risparmio + detrazione)
Dopo 5 anni	17.177	1.404	2.546	878	4.827	2.734	2.230	4.963
Dopo 10 anni	34.097	3.007	5.055	1.742	9.803	5.857	4.460	10.315
Dopo 15 anni	50.767	4.838	7.526	2.593	14.955	9.424	4.460	13.882
Dopo 20 anni	67.187	6.929	9.960	3.432	20.318	13.498	4.460	17.956
Dopo 25 anni	83.360	9.317	12.079	3.432	24.825	18.150	4.460	22.608

Fonte: elaborazione T&G Sistemi

LAVORI PUBBLICI

Programma opere in vista del bilancio

Entro il 15 ottobre e prima della pubblicazione all'albo pretorio per sessanta giorni, la giunta comunale è chiamata ad approvare il programma dei lavori pubblici per il triennio 2013-2015, nonché l'elenco annuale dei lavori relativo al 2013 previsti dal Dlgs 163/2006, che costituiscono allegati obbligatori del bilancio di previsione. Il rispetto del termine è di particolare importanza se l'ente intende approvare il preventivo entro la scadenza naturale del 31 dicembre 2012 (Dm 9 giugno 2005).

Ambiente. Le novità previste dal Dm 161/2012

Via libera al riutilizzo delle terre da scavo derivanti dai cantieri

In vigore il regolamento che consente di impiegare i residui come «sottoprodotti»

PAGINA A CURA DI
Paola Ficco

■ Dopo la pausa del fine settimana, oggi la riapertura dei cantieri si svolge all'insegna di una grande novità: l'applicazione del Dm 10 agosto 2012, n. 161 (in vigore da sabato 6 ottobre). Si tratta del regolamento che detta la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo che – se gestite a particolari condizioni – sono considerate sottoprodotti da riutilizzare anziché semplici rifiuti da portare in discarica. Una disciplina attesa da molto tempo.

Da sabato scorso è abrogato l'articolo 186 del Codice ambientale, come previsto dall'articolo 49, legge 27/2012. Tuttavia, per i progetti con una procedura in corso ai sensi dell'articolo 186, entro il 4 aprile 2013, sarà possibile presentare il piano di utilizzo previsto dal nuovo regolamento, al fine di poter godere del particolare regime di favore ora introdotto (articolo 15). Altrimenti, senza il piano, i progetti saranno terminati secondo la procedura prevista dall'abrogato articolo 186. L'autorità competente è quella che autorizza la realizzazione dell'opera o, a seconda dei casi, quella che concede la Via o l'Aia.

Anche se nel titolo si riferisce alle terre e rocce da scavo, il regolamento ha una portata ben più vasta poiché (articolo 3) si applica alla gestione dei materiali da scavo cioè suolo o sotto-suolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizza-

zione di un'opera. Ad esempio, il decreto cita: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, eccetera); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, eccetera); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, eccetera) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. Il regolamento, invece, non si applica ai rifiuti provenienti dalla demolizione degli edifici o di altri manufatti preesistenti.

Il materiale da scavo può essere un sottoprodotto solo se rispetta una serie di condizioni, tra le quali:

- deve essere generato durante la realizzazione dell'opera;
- deve essere riutilizzato nel-

l'esecuzione della stessa o di un'altra opera.

In ogni caso, il materiale non deve subire alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (i criteri sono indicati nell'allegato III) e deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale presenti nell'allegato IV.

Il piano di utilizzo del materiale da scavo è fondamentale poiché è il documento che prova la sussistenza delle condizioni che il nuovo regolamento richiede affinché il materiale passi dallo status giuridico di rifiuto a quello di sottoprodotto. L'allegato VI reca lo schema dello specifico documento di trasporto mentre l'avvenuto utilizzo del materiale è attestato con la dichiarazione di cui l'allegato VII.

La nuova disciplina è sicuramente più favorevole alle imprese rispetto al pregresso sistema. La corte di Cassazione, però, con sentenza 31 agosto 2012, n. 33577 ha ritenuto che l'articolo 186 Codice ambientale ha natura di «norma temporanea»; quindi, ai sensi dell'articolo 2 del Codice penale, la relativa disciplina si applica «in ogni caso» ai fatti commessi nella vigenza della normativa in materia di terre e rocce da scavo. Per la Cassazione «non sarebbe, infatti, possibile attribuire la qualifica di sottoprodotto a determinati materiali sulla base di disposizioni amministrative» che erano inesistenti all'epoca della loro produzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il «piano» in sintesi



CONTENUTI E OBIETTIVI



Il piano di utilizzo deve dimostrare la sussistenza delle condizioni previste affinché un materiale di scavo perda la qualifica giuridica iniziale di rifiuto e acquisisca quella di sottoprodotto. È firmato dal legale rappresentante

della persona giuridica o dalla persona fisica proponente l'opera mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Definisce la durata di validità del piano. Alla scadenza del piano o in caso di sua violazione, i materiali tornano a essere rifiuti

COMPILAZIONE



Il piano va redatto in modo conforme all'allegato V al Dm 161/2012. Le integrazioni possono essere chieste entro 30 giorni dalla presentazione. Salvo deroghe motivate

i lavori iniziano entro due anni dalla presentazione. Un nuovo piano con validità di un anno può essere ripresentato nei due mesi precedenti la scadenza

PRESENTAZIONE



È presentato – anche in forma telematica – dal proponente dell'opera all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera

o in fase di approvazione del progetto definitivo. Ove l'opera sia oggetto di Via, il piano va presentato prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale

ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE



Se il materiale non è contaminato, l'autorità competente – entro 90 giorni dalla presentazione – approva il piano o lo rigetta. In caso di diniego il proponente può presentare un nuovo piano. L'autorità competente può

chiedere all'Arpa entro 30 giorni dalla presentazione di verificare, a spese del proponente, la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale di cui all'allegato 4 al Dm 161/2012 che l'Arpa accerterà entro 45 giorni

CONTAMINAZIONE «NATURALE»



Se l'opera si realizza in un sito oggetto di contaminazione "naturale", dopo aver segnalato all'Autorità il superamento dei valori di riferimento, il proponente presenta un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere cui

viene data esecuzione in contraddittorio con l'Arpa. In base a tali valori si presenta il piano di utilizzo. Se il materiale va in sito diverso rispetto a quello di produzione, il sito d'arrivo dovrà avere caratteristiche analoghe per tutti i parametri superati nel sito di produzione

CONTAMINAZIONE «ANTROPICA»



Se il sito di produzione è soggetto a bonifica o ripristino ambientale, su richiesta del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'allegato 4 al Dm 161/2012 sono

individuati dall'Arpa. Entro 60 giorni dalla richiesta l'Arpa comunica i risultati. In caso di esito positivo il proponente può presentare il piano di utilizzo

I riporti. Semplificazione da potenziare

Alle Pmi conviene trattare i materiali come «rifiuti»

Il regolamento 161/2012 era atteso da tempo in molti grandi cantieri italiani: dalla variante di valico all'Expo milanese, dall'alta velocità di Firenze alla Torino-Lione e così via. Tuttavia, se per i grandi cantieri il complesso sistema che ne deriva può essere attuato abbastanza facilmente, le piccole imprese potrebbero, invece, avere più di un problema (anche per il trasporto) e potrebbero ritenere più conveniente continuare a trattare i materiali come rifiuti.

Il Dm 161/2012 abbozza anche una disciplina dei materiali di riporto di origine antropica – derivanti da scavo, da demolizioni e così via – che si possono presentare frammisti a suolo e sottosuolo. È quello dei riporti, dall'avvento del Codice ambientale, uno dei principali problemi dei cantieri italiani. La recente interpretazione autentica di cui all'articolo 3, legge 28/2012 li qualifica come matrici ambientali al pari del suolo. Secondo il nuovo regolamento i riporti, se frammisti al terreno naturale in quantità fino al 20% in massa (ma il decreto nulla dispone in ordine a come debbano essere effettuate le misurazioni, rendendosi sul punto quasi inutile) sono considerati alla stregua del terreno naturale e gestiti con il piano di utilizzo. Invece, la quota di riporti in esubero rispetto al 20%, in assenza di una precisa indicazione in tal senso nell'ambito del nuovo Dm, potrebbe essere considerata come rifiuto; semmai, gestibile come sottoprodotto nel rispetto dell'articolo 184-ter, comma 1, Codice ambientale (assai più gravoso e incerto rispetto al siste-

ma del piano di utilizzo). Ferma restando la singolarità di tale disposizione, resta comunque il problema di capire se essa si applichi solo ai riporti che escono dal cantiere oppure anche a quelli che rimangono al suo interno (articolo 185, comma 1, lettere b) e c) del Codice ambientale), i quali, a rigore, in quanto assimilati al "suolo", ove contaminati, sono oggetto di bonifica.

Tale distinzione sarebbe quantomai opportuna per evitare un inutile quanto dannoso spostamento di tali materiali in giro per l'Italia (e non solo) nei casi in cui i materiali di riporto siano destinati, ove necessario previa bonifica, a rimanere in sito e in tal caso (in quanto assimilati al suolo) già esclusi dalla definizione di rifiuto. Di entrambe le problematiche, il Governo sembra essersi reso conto; e infatti, nel disegno di legge sulle semplificazioni che l'Esecutivo sta predisponendo sono previsti appositi articoli per risolvere oltre al problema dei cantieri di piccola dimensione (cioè quelli ove la produzione di materiale non superi i 6 mila metri cubi) anche quello della corretta disciplina dei riporti. Quelli che restano nel cantiere (articolo 185, comma 1, lettere b) e c) Codice ambientale con ciò superando anche il nuovo regolamento) sarebbero da considerare come "suolo" a prescindere dalle percentuali di materiale frammisto, mentre la soglia del 20% prevista dal nuovo Dm 161/2012 continuerebbe ad applicarsi solo ai materiali di riporto destinati a essere recapitati fuori dal cantiere (articolo 185, comma 4, Codice ambientale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Anche se l'addetto è imprudente, occorre la prova di accurata vigilanza Sicurezza, solo il controllo salva il datore

Stefano Rossi

■ Il datore di lavoro non è in colpa in caso di infortunio dei dipendenti, a patto che abbia controllato meticolosamente l'osservanza delle misure di sicurezza da parte loro. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 34747, depositata lo scorso 11 settembre.

In seguito alla morte di un dipendente che, durante l'attività di preparazione delle luminarie in occasione di una festa religiosa, rimaneva folgorato, il Tribunale penale condannava i soci amministratori per il reato di omicidio colposo, poiché gli stessi erano stati imprudenti, imperiti e neglienti nell'osservanza

La vicenda

01 | L'INCIDENTE

Un operaio è rimasto folgorato mentre, senza indossare i guanti isolanti, verificava il funzionamento di un impianto di luminarie

02 | GIUDIZIO UNANIME

I giudici di merito e la Cassazione hanno ritenuto responsabili gli amministratori dell'azienda datrice di lavoro per non avere controllato la situazione in maniera adeguata

delle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro, nonché per la mancata adozione di precauzioni idonee a scongiurare il verificarsi di eventi pericolosi. Infatti, ha precisato il giudice del merito, il lavoratore, durante la fase di verifica del corretto funzionamento dell'impianto, avrebbe dovuto utilizzare un tester anziché un cicalino, strumento risultato assolutamente inadeguato per la sicurezza dell'elettricista.

In seguito, la pronuncia è stata confermata in grado di appello: secondo la Corte, il decesso dell'operaio si sarebbe potuto agevolmente evitare se il lavoratore fosse stato munito di guanti isolanti, non avesse utilizzato

strumenti artigianali per testare le lampadine, non avesse lavorato su un impianto sotto tensione e, infine, se fossero stati predisposti i normali dispositivi di sicurezza atti a interrompere l'erogazione di corrente elettrica in caso di dispersione.

La causa è poi arrivata alla Cassazione, che ha rigettato il ricorso del datore di lavoro e ha ritenuto fondato il ragionamento del giudice d'appello, poiché i conduttori dell'impianto erano sprovvisti di rivestimento isolante adeguato sia alla tensione sia alle condizioni ambientali. Non solo, ma il lavoratore era sprovvisto, tra l'altro, dei guanti isolanti che avrebbero, con ra-

gionevole certezza, impedito la folgorazione pur in caso di contatto delle mani con la corrente elettrica. In altri termini, le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire la sua incolumità anche nell'ipotesi in cui – per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore o altro – egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo.

Il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori alla predisposizione di misure idonee. Ma – prosegue l'estensore – è doveroso un controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla tentazione di trascurarle. Così, i giudici di Cassazione concludono affermando che il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma men-

tis del garante del bene costituzionalmente rilevante della integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi a informare gli addetti sulle norme antinfortunistiche previste, attivandosi invece, e controllando sino alla pedanteria, affinché tali norme siano assimilate dai dipendenti nella ordinaria prassi di lavoro.

La sentenza richiama un lontano insegnamento delle Sezioni unite che, con sentenza 6168/1989, ebbero modo di statuire che, al fine di escludere la responsabilità per reati colposi, non è sufficiente che i soggetti garanti impartiscano le direttive, ma devono controllarne con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza. Del resto, le stesse norme antinfortunistiche impongono al datore una continua sorveglianza dei lavoratori per evitare imprudenze e prevenire infortuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARRIVA BEPPE GRILLO

Entra ancor di più nel vivo la campagna elettorale. Dopo l'importante presenza, nei giorni scorsi, di Pierferdinando Casini, leader dell'Udc, venuto a Ragusa per rilanciare il messaggio e l'idea di Centro, anche quella che si apre oggi sarà una settimana piena di appuntamenti che si concluderà domenica con l'arrivo del "ciclone" Beppe Grillo per il Movimento Cinque Stelle. Grillo sarà in Sicilia per ben 17 giorni e ha già annunciato provocatoriamente che arriverà a nuoto attraversando lo stretto di Messina. Verrà a sostegno del candidato governatore Giancarlo Cancelleri. Tre le tappe iblee del tour elettorale. Grillo sarà domenica prossima 14 ottobre alle ore 18 a Vittoria e alle ore 21 a Ragusa. Lunedì 15 ottobre alle ore 18 sarà a Modica.

NEI PROGRAMMI MUSUMECI

CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ecco alcuni punti del programma di Nello Musumeci, candidato alla presidenza di Pdl, Cantiere popolare e Alleanza di Centro.

☉ Trasporti

Aeroporto Comiso priorità

●●● «Una delle mie priorità sarà ottenere dal Governo nazionale l'inserimento dell'aeroporto di Comiso nel contratto di programma tra Enav e Stato». Lo dice Nello Musumeci, candidato alla Presidenza della Regione Siciliana, «Si tratta di un inserimento ormai a costo zero per lo Stato che deve essere preceduta dall'inserimento di Comiso tra gli aeroporti di interesse nazionale nel Piano Nazionale dei trasporti che è all'esame del Governo».



Nello Musumeci

☉ Sprechi

Immobili in vendita

●●● Una sostenuta «cura dimagrante» per la Regione, che parta dalla dismissione di immobili e aree agricole e punti alla riduzione degli sprechi e delle risorse a disposizione dei gruppi parlamentari. Con legalità e lotta all'evasione fiscale come punti fermi.

☉ Presidenza

Ridurre fondi riservati

●●● So che il presidente della Regione ha un fondo a disposizione, quel fondo lo ridurrò e se lo faccio io non capisco perché non possono farlo gli altri.

☉ Riforme

Nella sanità conterà merito

●●● Basta con la lottizzazione politica della sanità. Non ci saranno più direttori generali nominati per appartenenza politica.

☉ Strategie

Attenzione alle isole minori

●●● Le isole minori sono la cenerentola della Sicilia, di cui ci ricordiamo solo a giugno. Devono diventare patrimonio della nostra quotidiana azione di governo. Mi piacerebbe avere un assessorato dedicato alle isole minori.